



By: [Amber Wilkie](#) – All
Rights Reserved

Con la sentenza n.6337/2013 la Cassazione sviluppa un'interpretazione dell'art.7 della legge n.300/1970, con particolare riferimento alla mancata previsione, nell'ambito del procedimento disciplinare, di un obbligo per il datore di lavoro di mettere a disposizione del lavoratore la documentazione su cui si basa la contestazione. Secondo la Cassazione, il datore di lavoro è comunque tenuto ad offrire in consultazione alla controparte i documenti aziendali al fine di permettere un'adeguata difesa, in base ai principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto.

Sent. Cass. lavoro n. 6337 del 13/03/2013

(fonte: CGIL Piemonte- Camera del Lavoro Provincia di Torino – Archivio Aperto)